Bur n. 69 del 13/08/2013

(Codice interno: 253982)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1311 del 23 luglio 2013

Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), anno 2013. Approvazione del "Piano regionale controlli REACH - anno 2013".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
E' approvato il "Piano regionale controlli REACH - anno 2013", da attuare, entro il 31.12.2013, secondo le indicazioni dell'Unione Europea in materia di REACH e sulla base del "Piano nazionale dei controlli sull'applicazione del Regolamento REACH - Anno 2013" assecondando l'esigenza di svolgere un programma di vigilanza REACH in ambito regionale in modo uniforme e comprensivo di ogni realtà provinciale. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Note per la trasparenza:
E' approvato il "Piano regionale controlli REACH - anno 2013", da attuare, entro il 31.12.2013, secondo le indicazioni dell'Unione Europea in materia di REACH e sulla base del "Piano nazionale dei controlli sull'applicazione del Regolamento REACH - Anno 2013" assecondando l'esigenza di svolgere un programma di vigilanza REACH in ambito regionale in modo uniforme e comprensivo di ogni realtà provinciale. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 2324 del 20.11.2012 la Giunta Regionale ha approvato il "Piano regionale controlli REACH-anno 2012".

Come avvenuto per l'anno 2011, è stato infatti proposto - nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012 di cui alla DGR 3139 del 14.12.2010 - l'insieme delle attività necessarie per concretizzare le indicazioni provenienti dall'Unione Europea in materia di vigilanza REACH e per attuare nel contesto regionale il Piano nazionale annuale dei controlli sull'applicazione del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907.

Lo stesso Reg. (CE) n. 1907/2006, del Parlamento e del Consiglio, ha istituito in ambito europeo il sistema REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche prodotte e commercializzate all'interno dell'Unione Europea.

Tale sistema è stato completato con il successivo Reg. (CE) del Parlamento e del Consiglio n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica ed abroga le Direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE e che reca modifiche al Reg. (CE) n. 1907/2006.

A tal proposito, si precisa che il sistema REACH è stato avviato in ambito nazionale con la L. 06.04.2007 n. 46 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007 n. 10 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali", che ha istituito l'Autorità competente nazionale REACH, insediata presso il Ministero della Salute.

Si è inteso, in tal modo, attuare anche in Italia un complesso ed organizzato intervento - facente capo all'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) con sede ad Helsinki .- al fine di garantire nei singoli contesti dell'Unione Europea un efficace presidio in relazione ai rischi per la salute e per l'ambiente all'interno di ogni Stato membro dell'Unione Europea, derivanti dalla produzione, dalla commercializzazione e dall'impiego delle sostanze chimiche.

Con il successivo D.M. Salute 22.11.2007 sono state quindi indicate le attività necessarie alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006 e, mediante l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009, sono stati definiti criteri e modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza REACH sul territorio nazionale.

Nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'ECHA e dal Ministero della Salute, l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale si è svolta, negli anni 2011 e 2012, sulla base dei seguenti presupposti:

1. il Piano nazionale di controllo;

2. gli indirizzi di cui all'Accordo Stato-Regioni-PP.AA del 29.10.2009 in materia di vigilanza REACH;

3. il documento "Attività di vigilanza REACH" che, contenente linee guida, criteri e strumenti operativi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza REACH in ambito regionale, è stato approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011;

4. i Decreti della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 9.9.2011 e n. 29 del 9.8.2012, mediante i quali, rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, è stato incaricato un nucleo di esperti delle Aziende ULSS della nostra regione e dell'ARPAV - opportunamente preparati attraverso iniziative di formazione svoltesi a livello nazionale e curate dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità - a svolgere, in via transitoria, l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale.

La stessa attività di vigilanza in ambito regionale riguardante l'anno 2012 si è conclusa nel rispetto del programma previsto con la DGR n. 2324/2012 citata e la relazione finale del controllo effettuato è stata inviata all'Autorità Competente Nazionale REACH, insediata presso il Ministero della Salute, con nota prot. n. 133398 del 27 marzo 2013.

In data 8.3.2013 il Ministero della Salute -Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione- Direzione Generale della Prevenzione, in qualità di Autorità Competente Nazionale REACH, ha inviato alle Regioni e alle Province Autonome il Piano Nazionale 2013 delle attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP).

Il Piano Nazionale prevede lo svolgimento di sopralluoghi che in generale devono essere effettuati presso imprese che producono o importano sostanze chimiche e loro miscele, mentre l'effettiva individuazione delle particolari tipologie di imprese da controllare è in relazione alle indicazioni provenienti di anno in anno dalla citata Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Sulla base del suddetto Piano Nazionale 2013, le Regioni e le Province Autonome sono chiamate a garantire nell'ambito territoriale di competenza, entro il mese di Agosto 2013, almeno un controllo secondo i criteri e le modalità previste dall'ECHA per la partecipazione al Progetto coordinato REF 3 (REACH EN-FORCE 3).

Lo svolgimento del controllo secondo il Progetto REF-3 è riferito a sostanze prodotte e/o importate in quanto tali o in quanto componenti di miscele, in particolare quelle individuate nell'allegato 5, pag. 70 del Manuale del Progetto REF-3 e sarà rivolto alle imprese che fabbricano e/importano le stesse sostanze e che siano eventualmente indicate dall'Autorità competente nazionale REACH in accordo con l'Agenzia delle dogane.

Il rapporto delle attività di controllo svolte secondo i criteri REF-3 dovrà essere trasmesso, su apposito modulo predisposto dall'Autorità competente nazionale REACH, entro il 1.10.2013 alla stessa Autorità nazionale.

Oltre all'effettuazione dei controlli secondo i criteri REF-3, il Piano Nazionale controlli 2013 prevede che le Regioni e le Province Autonome programmino il numero e la tipologia dei controlli mediante la metodologia dei precedenti Progetti REF-1 e REF-2 - che già hanno caratterizzato i controlli regionali 2011 e 2012 - sulla base delle specificità territoriali, senza escludere l'effettuazione di altri controlli REF-3.

Le risultanze del controllo effettuate entro il 31.12.2013 saranno redatte utilizzando la modulistica predisposta dall'Autorità competente nazionale REACH.

Altri controlli saranno effettuati in seguito a segnalazioni eventualmente pervenute al Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro, della Direzione Regionale Prevenzione, in quanto Autorità competente regionale REACH.

Riguardo alla tipologia di controlli da effettuare entro il 31.12.2013 secondo i criteri REF-1, REF-2 ed eventualmente REF-3, si prevede lo svolgimento di sopralluoghi in ogni ambito provinciale del territorio regionale.

Ciò risponde all'esigenza di attuare uniformemente il controllo REACH in ambito regionale, tenendo conto delle singole realtà provinciali.

In tal modo, complessivamente, il "Piano Regionale di controllo REACH - anno 2013" prevede la realizzazione di almeno 8 controlli REACH nell'anno corrente. Tale livello numerico dei controlli programmati nel solo anno 2013 rappresenta un incremento di risultato rispetto agli anni precedenti, considerato che i controlli complessivamente svolti negli anni antecedenti sono stati 10, realizzati tuttavia nel biennio 2011-2012.

L'**Allegato A** della presente Deliberazione rappresenta quindi il "Piano regionale controlli REACH - anno 2013", da proporre all'approvazione della Giunta Regionale, in quanto evidenzia nel dettaglio la tipologia dei controlli in relazione alle imprese oggetto del controllo individuate dal Piano Nazionale, la consistenza numerica dei controlli da effettuare, oltre alle scadenze da rispettare per lo svolgimento e per la presentazione dei risultati degli stessi controlli.

A tal proposito si precisa che entro il 31.3.2014 dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente Nazionale REACH ed al Rappresentante italiano presso il Forum dell'ECHA le risultanze dell'attività di controllo, svolte secondo i criteri REF-1, REF-2, REF-3, oltre ad eventuali altri controlli effettuati in seguito a segnalazioni ed i relazione a casi particolari, attività che dovrà essere realizzata entro il 31.12.2013.

Pertanto, in relazione alle indicazioni del Piano Nazionale dei controlli suddetto, si propone il "Piano regionale controlli REACH - anno 2013", che sarà articolato nelle seguenti attività:

. 1 controllo secondo i criteri REF-3, entro il 31.8.2013;

. almeno 7 controlli secondo i criteri REF-1 e REF-2 e REF-3;

. altri controlli necessari in seguito a segnalazioni pervenuteal Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro (Direzione Regionale Prevenzione), entro il 31.12.2013.

Ciò posto, si rileva che, in ambito regionale, si è appena conclusa la FASE 3 del programma di formazione previsto nel rispetto delle previsioni di cui al Progetto Regionale REACH, approvato con DGR n. 3461 del 30.12.2010.

Al completamento di tale iniziativa formativa e alla successiva individuazione, da parte della Regione, del personale delle Aziende ULSS e dell'ARPAV a cui attribuire funzioni di vigilanza in materia di REACH è legata la definizione dell'assetto organizzativo e della rete di vigilanza che, a regime, dovrebbe consentire stabilmente l'effettuazione dei controlli - previsti dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 - in ambito regionale.

Considerato quindi che allo stato attuale la configurazione del sistema regionale dei controlli REACH, con il coinvolgimento del personale delle Aziende ULSS e dell'ARPAV da impiegare nella vigilanza REACH in modo permanente sarà approvato con successiva Deliberazione della Giunta Regionale, è necessario riconfermare l'incarico al nucleo di esperti - di cui ai citati Decreti - che ha sostenuto negli anni 2011 e 2012, l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale.

Pertanto, con la presente Deliberazione si conferma, per l'anno 2013, in capo al nucleo di esperti REACH, l'incarico già affidato negli anni 2011 e 2012, al fine di garantire supporto ed assistenza tecnica in occasione dei sopralluoghi presso le imprese individuate quali sedi del controllo.

Tale supporto è a favore del personale ispettivo dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV - competenti per territorio in relazione all'ubicazione delle stesse imprese oggetto del controllo - da individuare tra i partecipanti alla FASE 3 della iniziativa di formazione prevista con DGR n. 3461 del 30.12.2010.

Ciò posto, con il presente atto si intende approvare:

1. il "Piano regionale controlli REACH - anno 2013" evidenziato nell'**Allegato A**;

2. lo svolgimento dell'attività che sarà realizzata secondo i tempi, i criteri e le modalità indicati nel "Piano regionale controlli REACH anno 2013" di cui all'**Allegato A.**

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006 che istituisce in ambito europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche ed in particolare l'art. 125;

VISTO il Reg. (CE) n. 1272 del Parlamento e del Consiglio del 16.12.2008;

VISTO il D.L. 15.2.2007 n. 10, art. 5 bis, c. 2, convertito in L. 06.04.2007 n. 46 per l'attuazione in ambito nazionale del sistema REACH;

VISTO il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attività previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 riguardante i controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006;

VISTAla DGR n. 523 del 02.03.2010 con cui è stata individuata la Direzione Regionale Prevenzione quale Autorità regionale competente in materia di REACH, con compiti di iniziativa, indirizzo e scelta operativa per lo svolgimento in ambito regionale delle attività previste dal Reg. (CE) n. 1907/2006, tra le quali rientra l'attività di vigilanza sulle sostanze chimiche;

VISTO il Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 09.09.2011 e la DGR n. 2019 quali atti preliminari allo svolgimento dell'attività di vigilanza regionale REACH, anno 2011;

VISTOil Decreto Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n.29 del 9.8.2012;

VISTA la DGR n. 2324 del 20.11.2012 con la quale è stato approvato il "Piano regionale controlli REACH anno 2012" e sono state attribuite al Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro le funzioni relative all'Autorità competente regionale REACH;

VISTO il "Piano Nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) - Anno 2013".

delibera

1. di approvare il "Piano regionale controlli REACH - anno 2013" evidenziato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare lo svolgimento dell'attività di cui al punto 1., da parte del personale delle Aziende ULSS e dell'ARPAV individuato rispettivamente dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e dai Direttori dei Dipartimenti ARPAV competenti per territorio di ubicazione delle imprese oggetto del controllo, tra le persone che hanno frequentato la Fase 3 della formazione di cui alla DGR n. 3461 del 30.12.2010;

3. di confermare il nucleo di esperti di cui ai Decreti della Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n. 46 del 9.9.2011 e n. 29 del 9.8.2012, nella funzione di supporto all'attività di vigilanza regionale REACH di cui al punto 2;

4. di incaricare il nucleo di esperti di cui al punto 3. a svolgere altresì una funzione di iniziativa, impulso e coordinamento operativo, al fine di rispettare gli adempimenti ed i termini, previsti nel "Piano" di cui al punto 1.

5. di stabilire che il nucleo di esperti di cui al ai punti 3. e 4. presenterà al Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro della Direzione Regionale Prevenzione la relazione completa dell'attività di vigilanza REACH anno 2013 entro il 28.2.2014.

6. di demandare alla Direzione Regionale Prevenzione - Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro - la formulazione di ulteriori indicazioni finalizzate alla puntuale attuazione del "Piano regionale controlli REACH - anno 2013" di cui al presente provvedimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente Deliberazione nel BUR della Regione del Veneto;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale.